



Direzione Generale

Treviso, 10 AGO. 2017
Prot. 144 598

Ai Medici di Medicina Generale
convenzionati con l'Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana

Oggetto: nota del 20.7.2017 delle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale relativa alla proclamazione dello stato di sciopero in varie giornate comprese tra il settembre 2017 ed il maggio 2018.

In merito alla nota inviata a firme congiunte da FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale in data 20.7.2017, allegata alla presente, con la quale le OO.SS confermano lo stato di agitazione prevedendo alcune giornate di astensione dal lavoro nel periodo dal settembre 2017 al maggio 2018 ed ulteriori forme di astensione da singole attività, l'Azienda ritiene doveroso comunicare quanto segue ai medici in convenzione.

Non sono e non possono essere in discussione le ragioni per le quali le OO.SS. hanno proclamato lo stato di agitazione, né l'Azienda ritiene di contestare il legittimo esercizio del diritto di sciopero.

Qui preme però segnalare come **non tutte le forme di mobilitazione sindacale individuate dalle OO.SS. possano considerarsi legittimo esercizio del diritto di sciopero ed anzi siano da considerare come rifiuto di un corretto adempimento delle obbligazioni che sono in capo al medico per effetto del vincolo contrattuale.**

Infatti:

- non può essere considerata una legittima forma di astensione tutelata dal diritto di sciopero il previsto rifiuto di assicurare singole operazioni oggetto della convenzione in essere, che non comportano come tali la totale astensione dall'attività;
- né può dubitarsi che gli adempimenti relativi alla ricetta dematerializzata costituiscano parte dell'attività richiesta al medico nell'ambito della convenzione: tali adempimenti derivano, infatti, da specifici obblighi di legge (D.M. 2 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e rappresentano uno specifico adempimento LEA, con particolare riferimento all'atto prescrittivo, così come indicato dall'art. 1, commi 1,2,3,4 e 5 del D.M che in dettaglio prevede:
 - l'identificazione dell'assistito e la prescrizione in modalità dematerializzata (con le modalità dell'allegato 1 al D.M.);
 - l'apposizione dell'eventuale codice di esenzione alla compartecipazione alla spesa e l'invio all'infrastruttura SAR/SAC;
 - la produzione ed il rilascio del promemoria all'assistito.

Tanto precisato, l'Azienda ritiene opportuno segnalare alle SS.VV. come l'eventuale **astensione da dette attività**, che come detto non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero, **sia da considerare come inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del singolo professionista, come tale rilevante sotto il profilo contrattuale e nei confronti dell'ordinamento in generale attesi la natura ed il rilievo dell'omissione.**

In particolare, il medico aderente a forme illegittime di sciopero si rende **responsabile** sotto il **profilo disciplinare**, con possibile deferimento al Collegio arbitrale, come previsto dall'art. 31 co. 8 dell'ACN vigente; il suo inadempimento contrattuale avrà inoltre **conseguenze anche sul piano risarcitorio, potendogli essere chiesto di risarcire l'intero danno subito dall'Azienda** e, nei casi più gravi, potendo comportare la risoluzione della convenzione.

Nel richiamare ad un corretto e responsabile adempimento dei doveri contrattuali, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
dr. Francesco Benazzi

